Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Giovedì, 30 aprile 1931 - Anno IX** | **Numero 99**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino:	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	Telefoni-centralino:
50-107 — 50-033 — 53-914		**50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova.** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves del-A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 63; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

645. — LEGGE 30 marzo 1931, n. 372.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari. Pag. 1870

646. — LEGGE 26 marzo 1931, n. 373.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali . . . . Pag. 1870

647. — LEGGE 12 marzo 1931, n. 374.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, concernente la conferma per tre anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno . . . . Pag. 1871

648. — LEGGE 19 febbraio 1931, n. 375.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio commissario per il porto di Fiume . . . . Pag. 1871

649. — LEGGE 23 marzo 1931, n. 376.
Disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti . . . . Pag. 1871

650. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 368.
Istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze . . . Pag. 1872

651. — RELAZIONE e R. DECRETO 9 aprile 1931, n. 385.
17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 . . Pag. 1872

652. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1931, n. 400.
Autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune Provincie del Regno . . . . Pag. 1873

653. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1964.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina . . . . Pag. 1873

654. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1965.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario di Milano . . . . Pag. 1875

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1931.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola produttori primizie di Scicli per l'esercizio del credito agrario . . . . Pag. 1879

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1880

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale: R. decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla seconda Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della 6ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici . . . . Pag. 1881

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1881
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1881

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di assistente alla Cattedra di merceologia e chimica merceologica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari . . . . Pag. 1881

Ministero delle colonie:
Concorso al posto d'ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche presso il Governo della Colonia Eritrea. Pag. 1881
Concorso al posto di medico chirurgo titolare dell'Ospedale coloniale di Mogadiscio . . . . Pag. 1883

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Aprile 1931-IX (Fascicolo 4).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **645.**

LEGGE 30 marzo 1931, n. **372.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **646.**

LEGGE 26 marzo 1931, n. **373.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 647.

LEGGE 12 marzo 1931, n. 374.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, concernente la conferma per tre anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, concernente la conferma per tre anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 648.

LEGGE 19 febbraio 1931, n. 375.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio commissario per il porto di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio commissario per il porto di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 649.

LEGGE 23 marzo 1931, n. 376.

Disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti è dovunque vietata, salvo che nei vigneti delle istituzioni sperimentali, nonchè nelle provincie nelle quali gli organi tecnici e le Federazioni provinciali dei Sindacati fascisti degli agricoltori ne riconoscano la utilità.

Nell'uno e nell'altro caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, stabilirà, con proprio decreto, i limiti e le modalità della detta coltivazione.

È parimenti vietato il commercio di vitigni ibridi produttori diretti, salvo casi speciali da determinarsi volta per volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Entro il 31 dicembre 1935, le attuali coltivazioni di vitigni ibridi produttori diretti saranno trasformate, tranne che nei casi previsti dal precedente articolo, mediante l'innesto a viti europee.

Art. 3.

La vendita di vini provenienti da vitigni ibridi produttori diretti è consentita fino al 31 dicembre 1936, purchè effettuata in modo che appaia la denominazione di vini di vitigni ibridi produttori diretti sui recipienti e sui documenti che accompagnano la vendita stessa ed il trasporto.

La medesima disposizione vale per i tagli o miscela di vini, provenienti da vitigni ibridi produttori diretti con vini di viti europee.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 650.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 368.

Istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589;
Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 624;
Visto il R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti a favore del Politeama Fiorentino;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino è istituito un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti nella provincia di Firenze per gli spettacoli e trattenimenti di che al titolo I della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, ed al R. decreto-legge 2 ottobre 1924, numero 1589, modificato dal R. decreto 10 maggio 1925, n. 624.

Il diritto addizionale, di cui al precedente comma, è determinato nella misura di L. 2 per ogni 100 lire dei prezzi e viene riscosso, per conto dell'Ente accennato, contemporaneamente ed in aggiunta al diritto erariale.

Per quanto riguarda peraltro gli spettacoli e trattenimenti sportivi, di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, il diritto addizionale del 2 per cento è compreso nell'aliquota del 15 per cento stabilita col detto articolo.

Per i palchi di proprietà privata, di cui all'art. 13 della citata legge 30 dicembre 1923, n. 3276, il diritto addizionale in parola viene riscosso contemporaneamente ed in aggiunta del diritto erariale, nella proporzione di una lira per ogni cento lire dei prezzi.

Art. 2.

In aggiunta alla tassa di bollo di cui all'art. 82 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sui biglietti venduti ai giuocatori dai totalizzatori, dagli allibratori (bookmakers) e da altri tenitori di scommesse, muniti di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare ed al diritto erariale sulle scommesse nelle gare di tiro al volo, è stabilito, nella provincia di Firenze, a favore dell'Ente autonomo di di cui al precedente articolo, un diritto addizionale nella misura fissata dagli articoli 90 e 92 della tariffa allegato *A* alla predetta legge del bollo.

Art. 3.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni per quanto riguarda la competenza per la riscossione del diritto addizionale istituito coi precedenti articoli 1 e 2 ed il relativo versamento ai competenti capitoli del bilancio dell'entrata.

Il pagamento all'Ente del provento del diritto addizionale predetto, dedotto il 5 per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di costituzione dell'Ente autonomo di cui trattasi e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 651.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 385.

17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 9 aprile 1931-IX, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTÀ!

In seguito al R. decreto 23 marzo 1931, n. 291, che assegna a S. A. R. il Duca di Bergamo l'annuo appannaggio di L. 100.000, con decorrenza dal 1° gennaio c. a., è da autorizzare lo stanziamento, nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso, della somma di L. 50.000, corrispondente alla quota dell'appannaggio predetto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1931.

In virtù della facoltà consentita dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, la somma suindicata viene inscritta in bilancio prelevandola dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 12.585.044;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 50.000, da inscrivere nello stato di previsione medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 25-*bis*: « Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291) ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 71. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 652.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1931, n. 400.

Autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, secondo comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 15 agosto e 24 ottobre 1930, nn. 1151 e 1416, concernenti le autorizzazioni di spesa di lire 103.000.000 e di L. 136.922.500 rispettivamente, per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti durante l'esercizio finanziario 1930-1931:

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, in alcune Provincie del Regno, alla esecuzione di nuove opere pubbliche straordinarie di assoluta e inderogabile urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000, in aggiunta a quella di cui ai Regi decreti 15 agosto e 24 ottobre 1930, nn. 1151 e 1416, per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, a pagamento non differito, nelle Provincie indicate nei decreti medesimi.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario 1930-31, le spese occorrenti per la esecuzione delle opere suddette, entro i limiti di seguito indicati per ciascun gruppo:

Opere stradali	L.	1.350.000
Opere idrauliche	»	8.250.000
Opere di consolidamento di abitati .	»	400.000
	L.	10.000.000

Con decreti dello stesso Ministro sarà determinata l'attribuzione delle spese predette alle varie specie di opere.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare la somma di L. 10.000.000 ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-31.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 653.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1964.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 58. — FERZI.

Statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Dell'ordinamento didattico.

Art. 1.

L'Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina conferisce la laurea in medicina veterinaria dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

Art. 2.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gli insegnamenti dell'Istituto, tenuto conto dello stato di fatto attuale, sono i seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Anatomia degli animali domestici - biennale;
6. Esercitazioni anatomiche;
7. Anatomia topografica;
8. Fisiologia degli animali domestici - biennale;
9. Ezoognosia;
10. Patologia generale e anatomia patologica (ispezione delle carni) - biennale;
11. Farmacologia;
12. Zootecnia ed igiene zootecnica - biennale;
13. Podologia;
14. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria - biennale;
15. Patologia e clinica chirurgica - biennale;
16. Chirurgia operatoria;
17. Ostetricia;
18. Giurisprudenza e legislazione veterinaria.

Art. 3.

La distribuzione degli insegnamenti nei singoli anni di corso è stabilita dal Consiglio accademico e comunicata agli studenti con il manifesto annuale.

Art. 4.

Tutti gli insegnamenti sono teorico-pratici e le lezioni sono integrate da opportune esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche.

Nel piano degli studi viene determinato anno per anno il numero delle lezioni da impartirsi per i diversi insegnamenti: in nessun caso si impartiranno meno di tre lezioni settimanali della durata di un'ora.

Art. 5.

Per la validità di un anno è necessario che lo studente abbia frequentato con assiduità e diligenza le lezioni e le esercitazioni pratiche stabilite nel regolamento.

Della assiduità e della diligenza il professore fa attestazione con la firma apposta nel libretto di iscrizione di cui è provvisto lo studente.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità o diligenza può, su motivata proposta del professore della materia e per deliberazione del Consiglio accademico resa esecutiva dal direttore, essere negata l'ammissione all'esame di profitto.

Art. 6.

Per gli studenti che provengano da Università o da altri Istituti superiori del Regno, il direttore, udito il Consiglio accademico, stabilisce quali insegnamenti debbano seguire. In nessun caso la durata complessiva dei corsi superiori può essere minore d'un quadriennio.

Per gli studenti provenienti dall'estero, purchè muniti del titolo necessario di ammissione od equipollente, il Consiglio accademico stabilisce a quale anno di corso debbano essere iscritti e quali insegnamenti debbano seguire.

Art. 7.

Le lezioni hanno principio il 5 novembre e continuano fino al 15 giugno successivo, secondo il calendario che viene pubblicato anno per anno dalla Direzione dell'Istituto.

L'inizio e il termine delle lezioni possono essere anticipati di 15 giorni con deliberazione del Consiglio accademico.

Art. 8.

Tutti gli insegnamenti sono obbligatori e vengono impartiti da professori di ruolo o da professori incaricati.

Alcuni degli insegnamenti possono essere impartiti nei rispettivi Istituti della Regia università di Messina.

Art. 9.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso nell'anno accademico successivo devono presentare entro il 15 giugno il programma particolareggiato delle lezioni che si propongono di impartire, giustificando il possesso dei mezzi che sono necessari per l'insegnamento stesso.

Il Consiglio accademico può dichiarare pareggiato ai sensi dell'art. 58 del regolamento generale un corso libero qualora si presenti identico, per il programma e per il numero delle lezioni, al corrispondente corso ufficiale e se ne riconosca l'opportunità.

Degli esami.

Art. 10.

Gli esami sono di profitto e di laurea, e si svolgono in due sole sessioni: la prima alla chiusura annuale dei corsi; la seconda al principio del nuovo anno accademico.

Gli esami che richiedono materiale cadaverico possono anche essere tenuti dal 16 maggio al 15 giugno.

Art. 11.

Gli esami di profitto sono orali e si fanno per le singole materie d'insegnamento.

Art. 12.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza alle lezioni e alle esercitazioni sulle materie di cui si tratta.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore dell'Istituto, udito il Consiglio accademico.

Esse sono composte di tre membri: il professore della materia, presidente, un professore ufficiale dell'Istituto e un membro estraneo, il quale abbia la necessaria competenza.

In caso di impedimento di uno dei membri della Commissione il presidente può sostituirlo; in caso di impedimento del professore della materia, questo viene sostituito dal direttore dell'Istituto possibilmente con un professore di materia affine.

Gli aiuti ed assistenti possono far parte di Commissioni di esami di profitto soltanto nel caso in cui il professore della materia d'esame, da cui dipendono, sia legittimamente impedito; in nessun caso essi possono presiedere le Commissioni.

Ogni commissario dispone di 10 punti: il minimo richiesto per l'approvazione è il prodotto di sei per il numero dei componenti la Commissione.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di altre tre tesine orali.

Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione.

La tesi scritta e i titoli delle tesine devono essere presentati alla segreteria dell'Istituto almeno un mese prima dell'inizio della sessione di esami.

La Commissione per l'esame di laurea è costituita da 11 membri e nominata dal direttore, udito il Consiglio accademico.

Essa è composta del direttore, che la presiede, e di tutti i professori titolari ed incaricati dell'Istituto: gli altri membri sono scelti fra persone estranee, di riconosciuta competenza. È chiamato a farne parte almeno un libero docente.

In caso di assenza di taluni membri, la Commissione può funzionare egualmente, purchè sia composta almeno di sette membri, a norma dell'art. 80 del regolamento generale vigente.

Ogni commissario dispone di 10 punti: il voto minimo richiesto per l'approvazione è il prodotto di sei per il numero dei componenti la Commissione.

Se il candidato ottiene il massimo dei voti, il presidente pone a partito la dichiarazione della lode che deve essere approvata ad unanimità.

Della disciplina degli studenti.

Art. 15.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 16.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 17.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4, viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi trasferito.

Art. 18.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge, nelle quali possano incorrere, sono passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 19.

Il Consiglio accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 654.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1965.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore agrario di Milano;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Milano, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 59. — FERZI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario di Milano.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore agrario di Milano ha per fini:

a) di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per il conseguimento della laurea in scienze agrarie;

b) di promuovere il progresso dell'agricoltura con studi e ricerche da parte del personale insegnante e con l'addestramento degli studenti alla trattazione dei problemi scientifici agrari;

c) di svolgere per i laureati in scienze agrarie corsi di perfezionamento in particolari rami o indirizzi di studi o loro applicazioni.

Art. 2.

Il corso per il conseguimento della laurea in scienze agrarie ha la durata di quattro anni.

I corsi di perfezionamento, per coloro che hanno conseguita la laurea, hanno la durata di un anno.

Art. 3.

Gl'insegnamenti impartiti nell'Istituto sono i seguenti, raggruppati come appresso:

A) 1. Chimica generale, inorganica, organica ed analitica. — 2. Chimica agraria. — 3. Complementi di fisica e meteorologia agraria. — 4. Mineralogia e geologia agraria.

B) 5. Botanica (botanica generale e botanica agraria). — 6. Microbiologia agraria, patologia vegetale. — 7. Zoologia (zoologia generale, zoologia agraria, bachicoltura, apicoltura, piscicoltura).

C) 8. Agraria (agronomia e agricoltura). Coltivazioni speciali (viticoltura, orticoltura, frutticoltura).

D) 9. Anatomia e fisiologia degli animali domestici. — 10. Ezoognosia, zootecnia generale e speciale, igiene zootecnica, medicina veterinaria agraria.

E) 11. Matematica complementare. — 12. Disegno geometrico ed ornamentale. — 13. Topografia e geometria pratica. — 14. Idraulica agraria. — 15. Meccanica agraria. — 16. Costruzioni rurali.

F) 17. Industrie agrarie (enologia, oleificio, caseificio ed altre industrie).

G) 18. Economia politica, scienza delle finanze, statistica. — 19. Legislazione agraria. — 20. Economia, estimo e contabilità rurali.

Art. 4.

La distribuzione degl'insegnamenti, di cui all'articolo precedente, nei singoli anni di corso, prescritti per il conseguimento della laurea, e la loro durata sono stabilite dal Consiglio accademico e comunicate annualmente col manifesto degli studi.

Art. 5.

Per le seguenti materie, l'insegnamento è integrato da esercitazioni pratiche, anche sotto forma di colloqui, conferenze, visite, escursioni, ecc., nei laboratori, nei campi sperimentali, nell'orto botanico, nell'azienda agraria, nelle stazioni sperimentali e, in genere, negli istituti annessi o collegati all'Istituto superiore agrario di Milano, secondo l'orario approvato, al principio di ogni anno scolastico, dal Consiglio accademico: agraria - anatomia e fisiologia - bachicoltura - botanica generale ed agraria - chimica inorganica ed organica - chimica agraria - coltivazioni speciali - contabilità agraria - economia rurale ed estimo - ezoognosia - topografia e costruzioni rurali - industrie agrarie - economia politica, scienza delle finanze e statistica - meccanica agraria - mineralogia e geologia agraria - patologia vegetale - zoologia generale - zoologia agraria - zootecnia.

I contributi che gli studenti dovranno versare per le esercitazioni sono stabiliti, per ogni anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico.

Le spese di viaggio per escursioni, visite ad opifici ed aziende agrarie sono a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 6.

Sono annessi all'Istituto:

a) l'azienda agraria, i cui principali scopi sono quelli di fornire mezzi per il tirocinio degli studenti e di essere campo di osservazione da parte dei professori e degli studenti;

b) il laboratorio di chimica agraria con funzione di stazione sperimentale, cui sono affidati il compito del servizio di analisi per il pubblico e la esecuzione di esperienze in laboratorio ed in campagna per lo studio dei problemi chimico-fisico-agrari;

c) i campi sperimentali, istituiti per fornire ai rispettivi professori i mezzi per compiere esperienze in campagna, al fine di risolvere problemi scientifico-agrari e prove dimostrative per gli studenti;

d) la stazione sperimentale di zootecnia, fondata con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1285;

e) la stazione sperimentale del freddo, fondata con Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506;

f) la stazione sperimentale di orti-frutticoltura, fondata con R. decreto 18 maggio 1922, n. 805;

g) il Regio osservatorio fitopatologico, istituito con decreto Ministeriale 25 aprile 1917;

h) la istituzione agraria dott. Andrea Ponti, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 19 febbraio 1891, LXXIX, parte supplementare;

i) la borsa Armeno per gli studi agrari, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 2 aprile 1896, XXIII, parte supplementare;

l) la fondazione premio Körner, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 14 giugno 1923, n. 1660.

L'azienda agraria di cui alla lettera *a*) è gestita e condotta industrialmente con direzione tecnica ed amministrativa separata, affidata ad apposito personale e con norme da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; il quale Consiglio dovrà, inoltre, approvare le norme per le gestioni separate per il funzionamento amministrativo e contabile del laboratorio di chimica agraria con funzione di stazione sperimentale e della stazione sperimentale di

zootecnia, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *d*) del presente articolo.

Gli scopi, le norme per il funzionamento e i rapporti delle stazioni sperimentali, del Regio osservatorio di fitopatologia e delle altre istituzioni, di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) del presente articolo, col Regio istituto superiore agrario di Milano, sono indicati nei rispettivi statuti di fondazione e regolamenti surricordati.

Art. 7.

Nell'Istituto si svolgono i seguenti corsi di perfezionamento:

in chimica agraria;
in coltivazioni irrigue;
in zootecnia.

I. — I laureati che si iscrivono al corso di perfezionamento in chimica agraria devono:

1° esercitarsi a fondo nelle analisi delle materie agricole (terreni, concimi, acque, foraggi, ecc.);

2° assistere e prestare aiuto a tutte le esperienze e ricerche in corso, sia in laboratorio sia in campagna;

3° fare l'esame critico di lavori nel campo della materia, dietro indicazione del professore e riferire;

4° partecipare a visite ed escursioni;

5° assistere alle lezioni dei corsi generali o speciali necessarie a completare ed approfondire la loro cultura;

6° eseguire un lavoro sperimentale il cui programma sarà stabilito d'accordo col professore.

II. — I laureati che si iscrivono al corso di perfezionamento nelle coltivazioni irrigue devono occuparsi di:

a) ricerche sperimentali sul consumo d'acqua da parte dei vegetali;

b) ricerche sperimentali sul comportamento dei vari terreni nell'assorbimento e disperdimento dell'acqua, sulle temperature dei terreni colle irrigazioni estive e iemali;

c) ricerche sulla flora dei corsi d'acqua per irrigazione, sui materiali disciolti e sospesi nelle acque vive ed in quelle di colatura;

d) ricerche sui consumi d'acqua che si verificano in pratica colle irrigazioni;

e) studi sulle ricerche, derivazioni e distribuzioni delle acque irrigue (sorgenti, gallerie filtranti, fontanili, pozzi, apparecchi di sollevamento con motori animati e inanimati, canali di derivazione, serbatoi);

f) studi sui sistemi di irrigazione: ad aspersione, per filtrazione superficiale e sotterranea, per sommersione, per scorrimento; e sulle norme per applicazione di ognuno di essi;

g) studi, nei riguardi dell'irrigazione, sulle varietà e razze delle piante costituenti le coltivazioni irrigue e sulle pratiche colturali relative;

h) ricerche circa gli effetti delle irrigazioni sulla quantità e qualità dei prodotti e sui risultati economici, nei prati polifiti estivi ed invernali, sui prati avvicendati, sulle risaie, sui cereali vernini ed estivi, sugli ortaggi, su piante industriali, su piante legnose.

Tutti gli studi e le ricerche di cui sopra sono compiuti nei campi sperimentali e nell'azienda agraria dell'Istituto, nei laboratori di agraria, di idraulica, di meccanica agraria, di botanica, di chimica, con sopraluoghi a costruzioni ed impianti idraulici, ad aziende irrigue della regione lombarda e di altre, con ricerche bibliografiche, relazioni e conferenze.

III. — I laureati che s'iscrivono al corso di perfezionamento in zootecnia devono seguire insegnamenti complementari in zootecnia generale e speciale, con particolare riguardo alla genetica, alla etnografia, alla dottrina della alimentazione e all'igiene, nonchè gl'insegnamenti delle materie ausiliarie della zootecnia.

Tali insegnamenti sono svolti per mezzo di conferenze, di colloqui e, specialmente, di esercitazioni nei laboratori e nella stazione sperimentale dell'Istituto, in aziende agricole, in centri di allevamento, ecc.

Art. 8.

Per la iscrizione ad ognuno di detti corsi, occorre presentare domanda in carta legale al direttore dell'Istituto dal 1° agosto al 5 novembre di ogni anno. Alla domanda deve allegarsi il diploma di laurea in scienze agrarie.

Per ciascun corso devono pagarsi le seguenti tasse e sopratasse:

tassa d'iscrizione L. 300; tassa di laboratorio L. 300; sopratassa di esame L. 150; tassa di diploma L. 150.

Le norme relative alla direzione didattica e disciplinare di questi corsi, quelle amministrativo-contabili e quelle per gli esami sono quelle stesse prescritte per gli altri studenti dell'Istituto.

Al termine di ciascun corso di perfezionamento i candidati, che abbiano superato le singole prove di esami, sono ammessi a sostenere, con le stesse modalità dell'esame di laurea, l'esame di diploma.

Art. 9.

Ogni anno, in occasione dell'esame dei programmi pei corsi d'insegnamento che liberi docenti si propongono impartire nell'Istituto, il Consiglio accademico delibera in quali delle seguenti categorie debbano essere compresi i singoli corsi:

a) pareggiati, se per il numero delle lezioni e delle ore e per la estensione della materia corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali; e, in tal caso, ai corsi è riconosciuto, per gli studenti che vi si iscrivono, valore legale agli effetti della carriera scolastica;

b) parziali e, quindi, non pareggiati, se corrispondono ad una parte del corso ufficiale o se, pur essendo eguali per estensione della materia, siano impartiti in un numero di lezioni e di ore inferiore a quelle dei rispettivi corsi ufficiali;

c) complementari, quando servono di sussidio o di integrazione ai corsi ufficiali.

Art. 10.

L'anno accademico comincia il 1° novembre di ciascun anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni e le esercitazioni cominciano di regola il 5 novembre, e, per i primi tre anni di corso, terminano il 15 giugno; tuttavia, per giustificate ragioni, il direttore, su parere favorevole del Consiglio accademico, può spostare di quindici giorni il principio e la fine di detto periodo. La fine del periodo delle lezioni e delle esercitazioni per il IV anno è fissata al 15 marzo.

Il resto dell'anno scolastico continuerà coll'insegnamento pratico, di regola, presso l'azienda agraria annessa all'Istituto o altrove, a giudizio del Consiglio accademico.

Art. 11.

Sono ammessi al primo anno di corso coloro che hanno superato l'esame di maturità del liceo classico o del liceo scientifico. Sono pure ammessi i giovani provenienti dalla sezione liceo scientifico del Regio istituto d'istruzione media di Bengasi, che abbiano superato l'esame di maturità, quelli

delle isole italiane dell'Egeo, che abbiano superato nelle Regie scuole medie di Rodi l'esame di maturità per i provenienti dai licei scientifici, e quelli provenienti dai licei scientifici italiani all'estero, che abbiano superato l'esame di maturità.

Gli studenti degli Istituti superiori di medicina veterinaria, delle Facoltà di scienze, delle Facoltà di veterinaria annesse ad Università, delle Facoltà di medicina e chirurgia, delle Scuole d'ingegneria, i quali abbiano compiuto i corsi generali di scienze naturali e superati i relativi esami possono essere ammessi al secondo anno dell'Istituto superiore agrario di Milano, purchè sostengano gli esami delle materie assegnate al primo anno dell'Istituto e non comprese fra i corsi frequentati: ad essi sono ritenuti validi i corsi regolarmente frequentati e gli esami sostenuti, comuni a quelli del Regio istituto superiore agrario di Milano. Eguale trattamento vien fatto ai laureati degli Istituti superiori di medicina veterinaria, delle Facoltà di scienze, delle Facoltà di veterinaria annesse ad Università, delle Facoltà di medicina e chirurgia, delle Scuole d'ingegneria.

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi all'Istituto alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

A termini dell'art. 25, secondo comma, del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, concernente l'ordinamento della istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, è consentito il trasferimento, nel Regio istituto superiore agrario di Milano, di studenti provenienti da altri istituti contemplati dall'anzidetto decreto alle condizioni che, di volta in volta, saranno stabilite dal Consiglio accademico.

Gli studenti trasferiti sono tenuti a frequentare i corsi e sostenere gli esami di materie facenti parte del corso dell'Istituto superiore agrario di Milano e non di quello dell'Istituto da cui provengono.

Art. 12.

Chi aspira ad ottenere la immatricolazione deve presentare domanda in carta legale al direttore, tra il 1° agosto e il 5 novembre, indicando il nome dei genitori, il luogo di nascita, la residenza della famiglia e l'abitazione o il suo recapito in Milano.

La domanda deve essere corredata dal certificato di nascita legalizzato, dal diploma di maturità e dalle quietanze del pagamento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione.

Il direttore può consentire, per giustificati motivi, la immatricolazione e la iscrizione non oltre il 15 dicembre.

Art. 13.

All'atto della immatricolazione, allo studente viene rilasciata una tessera di riconoscimento, munita di fotografia autentica col timbro dell'Istituto e con la firma del direttore.

Al principio dell'anno accademico lo studente iscritto all'Istituto deve ritirare dalla segreteria anche il proprio libretto di iscrizione per farvi apporre le firme degli insegnanti dei quali segue i corsi.

Alla fine dell'anno accademico il libretto è ripresentato ai medesimi professori per le firme di frequenza, sia alle lezioni, sia alle esercitazioni.

Allo studente, che abbia mancato di assiduità o diligenza può essere negata, su proposta motivata del professore della materia e con deliberazione del Consiglio accademico, resa esecutiva dal direttore, l'ammissione all'esame di profitto per la materia per la quale sia stata accertata la negligenza.

Art. 14.

Le tasse devono essere pagate alla segreteria dell'Istituto, tranne quella di laurea, che deve pagarsi all'erario; quelle di immatricolazione, di iscrizione, di laboratorio e di esercitazioni devono essere pagate all'atto della iscrizione; quella di esami di profitto e di laurea non più tardi di dieci giorni prima che incominci la sessione di esame.

Nessun candidato sarà ammesso ad alcun esame se prima non avrà pagato le rispettive tasse.

Chi abbandona per qualsiasi ragione gli studi non può domandare la restituzione delle tasse pagate.

Art. 15.

I corsi sono pubblici; tuttavia, a quelli impartiti a titolo privato, ove lo richiedano gli insegnanti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni sperimentali, vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 16.

Su tutte le istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore udito il Consiglio accademico. I provvedimenti del direttore sono definitivi.

Art. 17.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: una estiva alla chiusura annuale dei corsi, l'altra autunnale all'inizio del nuovo anno accademico.

In nessun caso può consentirsi che lo studente si presenti allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma più di due volte in uno stesso anno solare e più di una volta nella stessa sessione.

Art. 18.

Gli esami di profitto sono obbligatori su ognuna delle materie indicate, per i singoli anni di corso, nel manifesto annuale degli studi.

Gli esami di profitto sono orali soltanto, ovvero orali e pratici, od orali e scritti, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio accademico, udita la proposta dei singoli professori.

Il direttore, sentito il Consiglio accademico, stabilisce i giorni degli esami, così delle prove orali e scritte, come delle esercitazioni pratiche.

Gli esami di profitto sono dati dinanzi a Commissioni di tre membri, nominate dal Consiglio accademico. Ogni Commissione è composta del professore titolare della materia, presidente, di un altro professore di ruolo e di un terzo membro, da scegliersi preferibilmente fra liberi docenti o fra cultori delle discipline agrarie.

Il direttore ha diritto di assistere a qualunque esame di profitto.

Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti assoluti, se consegue la totalità dei punti. In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata alla unanimità.

Art. 19.

Agli esami di laurea sono ammessi gli studenti che abbiano superato gli esami sulle venti materie elencate all'articolo 3.

Gli esami di laurea consistono:

a) nella discussione orale sopra una dissertazione scritta su argomento liberamente scelto dal candidato;

b) nello svolgimento di due tesi orali, scelte dalla Commissione esaminatrice fra le tre liberamente indicate dal candidato su materia diversa da quella della tesi scritta;

c) in prove pratiche disposte nei modi che il Consiglio accademico stabilirà.

Gli aspiranti agli esami di laurea hanno l'obbligo di far conoscere per iscritto alla segreteria dell'Istituto gli argomenti della dissertazione scritta e delle tesi orali non più tardi del 31 dicembre per la sessione estiva e non più tardi del 31 marzo per la sessione autunnale.

Un mese prima della data degli esami, i candidati dovranno presentare la tesi scritta, almeno in due esemplari dattilografati, alla segreteria dell'Istituto.

Art. 20.

La Commissione per gli esami di laurea è designata dal Consiglio accademico e si compone di undici membri, compreso il direttore dell'Istituto, che ne ha la presidenza; due di detti membri sono scelti fra liberi docenti, con preferenza a quelli che abbiano esercitato regolarmente l'insegnamento, e due fra cultori di discipline agrarie ben noti per la riputazione di cui godono.

La Commissione è nominata dal direttore, sentito il Consiglio accademico. In mancanza del direttore, è presieduta dal professore più anziano di grado.

Eccezionalmente, in caso di necessità, la Commissione può essere formata di un numero di membri minore di undici, ma non inferiore a sette, dei quali non meno di cinque devono essere professori di ruolo dell'Istituto.

Per la votazione, ogni membro dispone di dieci punti.

Per ottenere l'approvazione, occorrono i sei decimi del totale dei punti.

Per la lode, vale la disposizione di cui all'art. 18.

Art. 21.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dall'istituto.

Art. 22.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 23.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 24.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 25.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 26.

Per i casi non previsti da questo statuto provvederà il direttore, sentito il Consiglio accademico, in conformità delle disposizioni in vigore per i Regi istituti di istruzione superiore agraria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola produttori primizie di Scicli per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, numero 1760;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato col decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze in data 23 gennaio 1928;

Ritenuto che con provvedimento del maggio 1929, la Cooperativa agricola produttori primizie di Scicli venne autorizzata, dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, a esercitare il credito agrario come suo ente intermediario;

Considerato che la Cooperativa agricola predetta ha manifestato l'intendimento di disinteressarsi dell'esercizio del credito agrario e che, in conseguenza, la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia ha proposto la revoca dell'autorizzazione già accordata;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, accordata alla Cooperativa agricola produttori primizie di Scicli dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3054)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2861.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Brencich fu Luigi, nato a Cherso il 13 maggio 1863 e residente a Trieste, via Cereria n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brenci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Brencich è ridotto in « Brenci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Serafina Salcovic in Brencich fu Francesco, nata il 14 ottobre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1936)

N. 11419-32017.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonietta Breskwar di Giuseppe, nata a Trieste il 22 marzo 1905 e residente a Trieste, via P. Kandler n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonietta Breskwar è ridotto in « Bressi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1937)

N. 11419-32020.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Buchacher fu Giorgio, nato a Trieste il 22 ottobre 1881 e residente a Trieste, via Udine n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boccacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Buchacher è ridotto in « Boccacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giustina Mrevlje in Buchacher fu Giuseppe, nata il 25 ottobre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1940)

N. 11419-34470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Norma Brezgar fu Giovanni, nata a Trieste il 17 maggio 1910 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Norma Brezgar è ridotto in « Brezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna fu Giovanni, nata il 3 aprile 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Giusto Brezgar nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1941)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha trasmesso in data 24 aprile 1931-IX, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1931) concernente il passaggio alla seconda Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della 6ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici.

(3056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 90.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.64	Oro	368.46
Svizzera	368.04	Belgrado	33.59
Londra	92.875	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	195.50	Norvegia	5.11
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.116
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.107
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.80
Peso Argentino Oro	13.60	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.95	Rendita 3 % lordo	43.575
New York	19.096	Consolidato 5 %	84 —
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 121.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 12 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Pota Rosa fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 24,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1660)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di merceologia e chimica merceologica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Viste le deliberazioni del Consiglio accademico del 15 dicembre 1930-IX e del Consiglio d'amministrazione del 5 febbraio 1931-IX;

Veduta la nota 14 aprile 1931, n. 106071, con la quale la Finanza ha concesso la prescritta autorizzazione;

È bandito il concorso ad un posto di assistente alla Cattedra di merceologia e chimica merceologica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, con la retribuzione annua di L. 5500, ridotta del 12 % per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, oltre la eventuale aggiunta di famiglia come per legge.

Al concorso potranno partecipare i laureati in chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, scienze naturali e gl'ingegneri chimici. I concorrenti non dovranno aver superato l'età di 35 anni al giorno della chiusura del concorso.

Il concorso sarà per titoli e per esame. L'esame consisterà in una lezione teorico-sperimentale tenuta su argomento di chimica merceologica da comunicare ai candidati 24 ore prima.

Gli aspiranti dovranno presentare alla segreteria dell'Istituto domanda in carta bollata da L. 3 entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quello del presente bando;
3° certificato di buona condotta legalizzato;
4° diploma di laurea;
5° certificato degli studi compiuti coi voti riportati negli esami speciali e di laurea.

Bari, addì 17 aprile 1931 - Anno IX.

Il rettore: CARLO BONFERRONI.

(3044)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto d'ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche presso il Governo della Colonia Eritrea.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;

Ritenuto che su richiesta del Regio Governo dell'Eritrea occorre provvedere alla nomina dell'ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche in quella Colonia;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso per titoli ed a particolari condizioni in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a con-

tratto, giusta quanto è previsto dall'art. 22 del contratto tipo approvato con decreti Ministeriali sopracitati;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli al posto di ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche presso il Governo della Colonia Eritrea.

Art. 2.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 5200 annue, ridotti l'uno e l'altra del 12 per cento ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491. Gli competeranno inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari, cioè, secondo le norme in vigore, all'intero ammontare dello stipendio) nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, numeri 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.
Per l'eventuale conferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina sarà inscritto al grado 7° della tabella (n. 1) allegata ai decreti Ministeriali approvanti il contratto tipo. Egli potrà inoltre conseguire, durante il servizio, aumenti periodici quadriennali di stipendio nelle misure e nei limiti stabiliti dal contratto tipo, e altresì, ove ne sia riconosciuto meritevole, la promozione al grado 6°.
In ambedue i casi varranno, per lui, le disposizioni comuni al personale a contratto della categoria a cui il nominato è equiparato.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato più sopra specificato varranno le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso) 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.

Art. 6.

Il vincitore del concorso al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:
a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;
b) da un esemplare del presente bando di concorso;
c) da un esemplare del contratto tipo per le norme a cui il presente decreto specificatamente si riporta.

Art. 7.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguita la laurea in ingegneria presso una Regia università del Regno e che dimostrino di avere almeno dieci anni di esercizio professionale.
Per coloro che già si trovano in servizio dell'Amministrazione coloniale o siano funzionari di ruolo di altre Amministrazioni, il periodo di esercizio professionale è ridotto ad anni 8, intendendosi in esso compreso il servizio prestato presso l'Amministrazione a cui appartengono purchè in funzioni corrispondenti al titolo di studio richiesto.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso il Ministro per le colonie valuta la condotta di ciascun aspirante in relazione all'indirizzo politico del Fascismo e riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli seguenti giudica con provvedimento definitivo ed insindacabile.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) non più tardi del 30 giugno 1931-IX, domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.
I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire non oltre la data sopracitata, le proprie domande documentate alla sede del Governo della Colonia ove risiedono per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10.

Alla domanda i candidati debbono unire i seguenti documenti e certificati:
a) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;
b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuti 21 anni di età e non oltrepassati gli anni 45 alla data del presente decreto;
c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza e legalizzato dal Prefetto, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;
d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
e) la prova che il concorrente ha adempiuto gli obblighi di leva;
f) certificato, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune o dal direttore della sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore della sanità della Colonia dal Segretario generale;
g) diploma originale di laurea in ingegneria conseguita in una Regia università del Regno;
h) attestati di speciali esami sostenuti presso Università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti professionali che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse per comprovare i servizi eventualmente prestati, gl'incarichi esperiti, con indicazione di data e località, ed in genere l'esercizio professionale richiesto dal comma 1° del precedente art. 7;
i) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.
I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè quelli indicati alla lettera *h*) dovranno essere su carta da bollo da L. 3.
Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.
I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).
Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 11.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione giudicatrice presieduta dal direttore generale per le Colonie dell'Africa Orientale e composta dal capo del personale del Ministero delle

colonie, da un ispettore del Genio civile designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'ispettore superiore del Ministero dei lavori pubblici distaccato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie e dal capo dell'Ufficio affari civili della Direzione dell'Africa Orientale del Ministero delle colonie.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale avente grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione di cui all'articolo precedente pronuncerà il suo giudizio valutando distintamente i titoli di studio e i titoli professionali.

Ogni commissario dispone di trenta punti distribuiti nel massimo di dodici trentesimi per titoli di studio e diciotto trentesimi per i titoli professionali.

Per raggiungere l'idoneità ogni concorrente deve avere raggiunto nella votazione almeno venti trentesimi.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato idoneo che abbia il maggior numero di punti.

Per la graduatoria, a parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue in graduatoria il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 14.

Qualora entro venti giorni dall'invito rivoltogli il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 6 del presente decreto, s'intende decaduto per tacita rinuncia e l'Amministrazione potrà procedere, senza alcun avviso al decaduto, all'apertura di nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente secondo quanto è prescritto dal precedente art. 13.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(3062)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico chirurgo titolare dell'Ospedale coloniale di Mogadiscio.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, numeri 345 e 346;

Ritenuto che su richiesta del Regio Governo della Somalia occorre provvedere alla nomina del medico chirurgo titolare del reparto Europei e del reparto chirurgia dell'Ospedale coloniale di Mogadiscio, con le funzioni di direttore dell'Ospedale medesimo;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso per titoli ed a particolari condizioni in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto è previsto dall'art. 22 del contratto tipo approvato con i decreti Ministeriali sopracitati;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli al posto di medico chirurgo titolare del reparto Europei e del reparto chirurgia dell'Ospedale coloniale di Mogadiscio, con le funzioni di direttore dell'Ospedale medesimo.

Art. 2.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 5200 annue, ridotti l'uno e l'altra del 12 per cento ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491. Gli competeranno inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari cioè, secondo le norme oggi in vigore, all'intero ammontare dello stipendio aumentato della metà dello stipendio medesimo), nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, numeri 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.

Per l'eventuale riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuto la nomina sarà inscritto al grado 7° della tabella (n. 1) allegata al Regio decreto approvante il contratto tipo. Egli potrà durante il servizio conseguire aumenti periodici quadriennali di stipendio nella misura e nei limiti stabiliti dal contratto tipo, ed, altresì, ove ne sia riconosciuto meritevole, la promozione al grado 6°.

In ambedue i casi varranno, per lui, le disposizioni comuni al personale a contratto della categoria a cui il nominato è equiparato.

Art. 5.

All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà inscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Per tutto quanto non è stato più sopra specificato varranno le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17.

Art. 7.

Il vincitore del concorso al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto tipo per le norme a cui il presente decreto specificatamente si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguita la laurea in medicina e chirurgia presso una Regia università del Regno e che dimostrino di avere un periodo minimo di dieci anni di esercizio professionale di cui non meno di cinque trascorsi in servizio di ospedale reparti chirurgia generale con funzioni di aiuto o di primo assistente.

Per coloro che già si trovano in servizio dell'Amministrazione coloniale o siano funzionari di ruolo di altre Amministrazioni, fermo restando il periodo di anni cinque in servizio d'ospedale come sopra specificato, il periodo minimo di esercizio professionale è ridotto ad anni otto intendendosi in esso compreso il servizio prestato presso l'Amministrazione a cui appartengono.

Art. 9.

Per l'ammissione al concorso il Ministro per le colonie valuta la condotta di ciascun aspirante in relazione all'indirizzo politico del Fascismo e riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli seguenti giudica con provvedimento definitivo ed insindacabile.

Art. 10.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) non più tardi del 30 giugno 1931-IX domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire non oltre la data sopracitata, le proprie domande documentate alla sede del Governo della Colonia ove risiedono per l'inoltro al Ministero.

Art. 11.

Alla domanda i candidati debbono unire i seguenti documenti e certificati:

a) certificato del podestà del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni di età e non oltrepassati gli anni 45 alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza e legalizzato dal Prefetto, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente ha compiuto gli obblighi di leva;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune o dal direttore della sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore della sanità della Colonia dal Segretario generale;

g) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una Regia università del Regno;

h) attestato di abilitazione all'esercizio professionale;

i) attestati del servizio prestato presso ospedali, presso reparti chirurgia generale in funzioni di aiuto chirurgo o di primo assistente;

l) attestati di speciali esami sostenuti presso Università e la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti professionali che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse per comprovare i servizi prestati, ed eventualmente le sue conoscenze di patologia tropicale;

m) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè quelli indicati alla lettera *h*) dovranno essere su carta da bollo da L. 3.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 12.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione giudicatrice presieduta dal direttore generale per le colonie dell'Africa Orientale e composta dal capo del personale del Ministero delle colonie, da un medico provinciale di 1ª classe designato dalla Direzione generale della sanità pubblica del Regno presso il Ministero dell'interno, da un colonnello medico direttore di ospedale militare designato dalla Direzione generale della sanità militare presso il Ministero della guerra, e dal capo dell'Ufficio affari civili della Direzione generale dell'Africa Orientale del Ministero delle colonie.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale avente grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

La Commissione di cui all'articolo precedente pronuncierà il suo giudizio valutando distintamente i titoli di studio ed i titoli professionali.

Ogni commissario dispone di trenta punti distribuiti nel massimo di dodici trentesimi per i titoli di studio e diciotto trentesimi per i titoli professionali.

Per raggiungere l'idoneità ogni concorrente deve avere raggiunto nella votazione almeno venti trentesimi.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato idoneo che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

Per la graduatoria a parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 14.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15.

Qualora entro venti giorni dall'invito rivoltogli il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 6 del presente decreto, s'intende decaduto per tacita rinuncia e l'Amministrazione potrà procedere, senza alcun avviso al decaduto, all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente secondo quanto è prescritto dal precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(3063)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.